Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 28 luglio 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 184 DEL 28 LUGLIO 1960:

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1960.

Nuova tabella « Esport ». Elenco di merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

(4514)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 293ª seduta pubblica, martedì 2 agosto 1960, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(4926)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata, in CCCXXV seduta pubblica, martedì 2 agosto 1960, alle ore 18,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(4927)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 23 *giugno* 1960

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

DE ANGELIS Aldo, tenente osservatore di complemento. — Partecipava quale ufficiale osservatore ad operazioni sul cielo della Marmarica portando con successo a compimento rischiose missioni di ricognizione, anche contrastate dalla caccia avversaria, su lontane basi del nemico. — Cielo della Marmarica e dell'Egitto, 27 novembre-3 dicembre 1941.

APOSTOLO Pantaleo, sergente motorista. — Con alto spirito di sacrificio ed abnegazione, durante il critico periodo del ripiegamento in Africa settentrionale, pur sotto i continui bombardamenti si prodigava nel riparare i velivoli danneggiati contribuendo efficacemente al mantenimento dell'efficienza del reparto. — Aeroporto K, novembre 1943.

(4713)

Decreto presidenziale 23 *giugno* 1960

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

DELLA BELLA Renato, capitano osservatore. — Durante un breve ma intenso ciclo operativo a sostegno di nostre truppe impegnate contro forze ribelli superiori di numero, con audaci voli in zona aspra e montana assicurava la continuità dei collegamenti, spezzonava e mitragliava i ribelli, facendo vigile scorta ai fanti ed apportando un contributo materiale e morale altissimo alle nostre truppe impegnate. — Cielo della Balcania, 2-19 luglio 1943.

LASTRICATI Giorgio, tenente Esercito di complemento. — Ufficiale operatore cinematografico partecipava con grande entusiasmo a varie missioni di guerra e dimostrava sempre calma, slancio e coraggio. Sprezzante di ogni pericolo durante un'azione di mitragliamento a volo rasente, rimasto ferito gravemente il capitano osservatore, lo sostituiva alla mitraglia continuando a sparare sulle colonne ribelli fino al termine dell'azione. Bello spirito combattivo di sano entusiasmo e di fede. — Cielo del Fronte balcanico, 10 marzo-21 marzo 1943.

ANTONIOLI Bruno, tenente osservatore. — Ardito ed abile osservatore dall'aeroplano, in numerose azioni di esplorazione, bombardamento e mitragliamento spesso contrastate da reazione contraerea che gli colpiva l'apparecchio, dava sempre prova di cosciente audacia, sprezzo del pericolo ed elevatissimo senso del dovere. Durante un'azione di spezzonamento su rilevanti forze nemiche, raggiunti gli obiettivi dopo una difficile navigazione ed individuati nuclei avversari, effettuava un efficacissimo spezzonamento, rimanendo a lungo sulla zona con assoluto sprezzo della violenta reazione contraerea che inquadrava più volte il velivolo. — Cielo della Balcania, 23 luglio-31 ottobre 1942.

TERZI Renzo, tenente osservatore. — Durante un breve ma intenso ciclo operativo a sostegno di nostre truppe impegnate contro forze ribelli superiori di numero, con audaci voli in zona aspra e montana assicurava la continuità dei collegamenti, spezzonava e mitragliava i ribelli, facendo vigile scorta ai fanti ed apportando un contributo materiale e morale altissimo alle truppe impegnate. — Cielo della Balcania, 2-21 luglio 1943.

DE LUCA Paolo, 1° aviere montatore. — Montatore di squadriglia, su tre fronti di guerra, dava prova di indiscusse capacità professionali e di serena combattività. In condizioni critiche sul fronte Marmarico, sotto continui bombardamenti, assunto l'incarico di capo specialista cooperava brillantemente alla migliore efficienza del reparto. — Fronte occidentale - Cielo del Mediterraneo - Fronte Marmarico, 11 giugno 1940 31 gennaio 1941.

(4712)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1960, n. 733.

Vendita a trattativa privata, a favore del comune di Sanza, di vari terreni demaniali, siti nel territorio dello stesso Comune, complessivamente estesi ettari 457.04.48 e provenienti dalla ex Ricettizia di Santa Maria Assunta, per il prezzo di lire 31.500.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Sanza, di vari appezzamenti di terreno demaniale, siti nel territorio dello stesso Comune, complessivamente estesi ettari 457.04.48 e provenienti dall'ex Ricettizia di Santa Maria Assunta, per il prezzo di lire 31.500.000 pagabili in cinque annualità con gli interessi legali a scalare.

All'approvazione del relativo atto provvederanno il Ministro per le finanze e il Ministro per l'interno, con decreto interministeriale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 luglio 1960, n. 734.

Vendita a trattativa privata in favore del comune di Bergamo del complesso patrimoniale disponibile denominato « ex Caserma Camozzi o del Paradiso », sito in via San Tomaso, 57, di detta città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del comune di Bergamo del complesso patrimoniale disponibile denominato « ex Caserma Camozzi o del Paradiso », sito in via San Tomaso 57 di detta città, per il prezzo di lire 46.000.000 da corrispondersi in unica soluzione.

L'area di sedime di tale immobile è destinata, per un periodo non inferiore a trenta anni, alla costruzione di una pubblica strada (per metri quadrati 894) ed alla costruzione di istituti scolastici di ogni ordine e grado (per la restante porzione di metri quadrati 3127).

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 luglio 1960, n. 735.

Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale.

Art. 2.

Il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro per la sanità, a seguito di do-

manda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare:

1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio;

2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso.

Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — GIARDINA — SEGNI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 luglio 1960, n. 736.

Mantenimento della iscrizione nell'Albo dei sanitari che prestino servizio in ospedali italiani all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aggiunto il seguente:

« Nel caso di cui alla lettera *b*) l'interessato, che eserciti la professione in ospedale italiano all'estero, può chiedere il mantenimento della iscrizione nell'Albo ».

Disposizioni transitorie

Art. 2.

Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sanitari che sono stati cancellati dall'Albo in base alla lettera *b*) dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e che esercitino la professione in ospedali italiani all'estero, possono chiedere la reiscrizione nell'Albo dell'Ordine dal quale sono stati cancellati, onde evitare l'interruzione del rapporto previdenziale con il competente ente e la conseguente perdita dei diritti connessi alla durata del servizio prestato presso i predetti ospedali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — GIARDINA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 737.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della costiera Amalfitana, ricadente nelle provincie di Salerno e Napoli, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Salerno in data 15 luglio 1955 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana della costiera Amalfitana, in provincia di Salerno e Napoli;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 3243 in data 11 luglio 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 167000-125900 in data 2 febbraio 1960 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio della costiera Amalfitana, ricadente nelle provincie di Salerno e Napoli, esteso per ha. 13.435 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1960

GRONCHI

RUMOR — TOGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 738.

Introduzione in Italia di tabacchi lavorati esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' iscritto nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati esteri (tabella allegato *L* al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114) il sottoindicato prodotto estero, il cui prezzo di tariffa e di vendita al pubblico viene stabilito nella misura a fianco di esso indicata:

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Sigarette				
Olandesi:				
Player's N. C. Medium	15.500	4.500	20.000	400 il pacchetto da 20 pezzi

Art. 2.

I prezzi di tariffa e di vendita al pubblico dei sottoindicati prodotti esteri, di cui alla tabella allegato *L* al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114, sono stabiliti come segue:

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Trinciati (Tariffa a peso reale per l'inquadramento ed agli effetti doganali)				
Americani:				
Revelation .	13.000	4.000	17.000	605 la scatola da gr. 35,44

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Numero di scatole per kg. convenzion.	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
				per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Trinciati (Tariffa a peso convenzionale per la vendita)					
Americani:					
Revelation	40	18.530	5.670	24.200	605 la scatola da gr. 35,44

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Sigari altri				
Cubani:				
Chicos .	37.000	5.000	42.000	210 il pezzo da gr. 3,5 (peso reale)
Panetelas .	78.000	5.000	83.000	415 » » 5 »
Conchas de Regalo	86.000	6.000	92.000	460 » » 6,2 »
Aristocrats .	88.000	8.000	96.000	480 » » 8 »
Perfectos	88.000	8.000	96.000	480 » » 8 »
Perfecionados	92.000	9.000	101.000	505 » » 8,5 »
Cremas Habaneras	102.000	8.000	110.000	550 » » 8,05 »

Art. 3.

I prezzi di tariffa di cui agli articoli 1 e 2 sono ripartiti nelle quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione, al rivenditore ed allo Stato a titolo di imposta, ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 (tabelle allegati *B, C, E*).

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1960.
Disciplina della stampa delle licenze di pesca nelle acque dolci e dei libretti-tessera di riconoscimento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 22 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, concernente l'obbligo di una speciale licenza per esercitare la pesca nelle acque dolci;

Visto l'art. 22-*bis* del citato testo unico, introdotto con l'art. 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, il quale dispone che la licenza di pesca nelle acque dolci viene rilasciata unita ad un libretto-tessera di riconoscimento;

Visto il n. 58 d'ordine dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, relativo alle tasse di concessione governativa per i tre tipi di licenza di pesca nelle acque dolci;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, che demanda ai presidenti delle Giunte provinciali il rilascio di dette licenze;

Considerato che la licenza di pesca di cui alle citate disposizioni costituisce un documento ufficiale, soggetto a controllo di polizia e che, pertanto, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento delle infrazioni, si rende necessario che il medesimo sia di un unico formato, condizioni uniformi e numerazione a carattere nazionale;

Ritenuto che per il raggiungimento di tale scopo è indispensabile affidare la stampa di detto documento ad un unico stabilimento tipografico;

Decreta:

Art. 1.

La stampa delle licenze di pesca nelle acque dolci e dei libretti-tessera di riconoscimento, viene affidata all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 2.

Le licenze di pesca nelle acque dolci ed i relativi libretti-tessera di riconoscimento sono rilasciati, dai presidenti delle Giunte provinciali, unicamente su esemplari editi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, in conformità ai modelli annessi al presente decreto.

Art. 3.

La copertina dei libretti-tessera di riconoscimento deve essere:

a) di cartoncino color marrone, quello per la licenza di pesca esercitata con tutte le reti e gli attrezzi consentiti;

b) di cartoncino color azzurro, quello per la licenza di pesca esercitata con la canna con uno o più ami, con la bilancia di misura non superiore a metri uno e cinquanta per lato, con canna da lancio, con mulinello e con la tirlindana;

c) di cartoncino color rosso, quello per la licenza di pesca esercitata con la canna con uno o più ami e con la bilancia di misura non superiore a metri uno e cinquanta per lato.

Art. 4.

Ogni tipo di libretto-tessera di riconoscimento deve avere la numerazione a carattere nazionale.

Il presidente della Giunta provinciale, prima di rilasciare la licenza di pesca, provvede a trascrivere, nell'apposito spazio della licenza stessa, il numero del libretto nel quale la medesima è inserita.

Art. 5.

In occasione del rinnovo annuale, le licenze di pesca ed i relativi libretti, attualmente in circolazione, che non siano editi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, debbono essere sostituiti con quelli di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1960

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'interno
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

ALLEGATO I

(Pag. 16)

REPUBBLICA ITALIANA

LICENZA DI PESCA NELLE ACQUE DOLCI

LIBRETTO-TESSERA DI RICONOSCIMENTO

N.

(Pag. 1)

FOTOGRAFIA

Bollo d'Ufficio

(Pag. 2)

Numero .... d'iscrizione nel registro dei pescatori della Provincia di ....

GENERALITÀ

Cognome ....
Nome ....
nato il ....
a .... (.........................)
Residenza ....
Via ....

CONNOTATI

Statura .... Capelli ....
Occhi .... Segni particolari ....
....
.... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 3)

Categoria **A**
(libretto color marrone)

LIBRETTO-TESSERA

di riconoscimento per la pesca esercitata con tutte le reti e gli attrezzi consentiti dalle vigenti disposizioni

(Pag. 4)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

PROVINCIA di ....

Licenza di pesca nelle acque dolci rilasciata al Sig. ....

....

.... *li* ....

Firma del titolare

....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 5)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al ....

... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 6)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al ....

.... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 7)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al ....

.... *lì* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 8)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al......................................

.... *lì* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 9)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al ....

.... *lì* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 10)

Condanne riportate dal titolare per infrazioni alle leggi e regolamenti sulla pesca

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(Pag. 11)

Cambiamenti di domicilio e di abitazione ed altre eventuali annotazioni

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

(Pag. 12)

NORME

concernenti la licenza di pesca nelle acque dolci

Per esercitare la pesca nelle acque dolci occorre essere in possesso della prescritta licenza.

Per ottenere detta licenza è necessario presentare apposita domanda al Presidente della Giunta provinciale.

La licenza di pesca è personale ed ha la validità di un anno dalla data del rilascio. Essa viene rilasciata unita ad un libretto-tessera di riconoscimento il quale ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio

Il possesso della licenza di pesca non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni. Per quanto riguarda le reti e gli attrezzi l'efficacia della licenza s'intende limitata a quelli consentiti nelle acque ove s effettua la pesca.

Durante l'esercizio della pesca è fatto obbligo di essere munito del prescritto documento di licenza, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

In pendenza della formalità del **rinnovo** annuale, il titolare della licenza conserva il diritto ad esercitare la pesca per il mese successivo a quello di scadenza, purchè dimostri, mediante apposita ricevuta, di aver eseguito nel mese di scadenza il pagamento delle tasse e soprattasse dovute.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza col pagamento delle relative tasse.

(Pag. 13)

È, altresì, obbligatorio munirsi di una nuova licenza o di un nuovo libretto, o di entrambi, quando i predetti documenti, resi logori o scoloriti dall'uso o da altre accidentalità, non rispondano più agli scopi per i quali furono voluti dalla legge.

Le licenze di pesca nelle acque dolci, sono di tre categorie e, cioè:

Categoria A) per la pesca esercitata con tutte le reti e gli attrezzi consentiti dalle vigenti disposizioni (libretto color marrone);

Categoria B) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami, con la bilancia di misura non superiore a metri uno e cinquanta per lato, con canna da lancio, con mulinello e con tirlindana (libretto color azzurro);

Categoria C) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami e con la bilancia di misura non superiore a metri uno e cinquanta per lato (libretto color rosso).

TASSE E SOPRATTASSE PER LE LICENZE DI PESCA

Per la licenza di categoria A) è stabilita una tassa di concessione governativa di L. 3000 ed una soprattassa di L. 500.

Per la licenza di categoria B) è stabilita una tassa di concessione governativa di L. 1500 ed una soprattassa di L. 400.

(Pag. 14)

Per la licenza di categoria C) è stabilita una tassa di concessione governativa di L. 800 ed una soprattassa di L. 200.

Per ogni licenza di pesca, di qualsiasi categoria, deve, inoltre, essere versato un diritto di L. 20 a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

Le tasse e le soprattasse debbono essere pagate mediante distinti versamenti in conto corrente postale o con vaglia postale a favore dell'Ufficio del Registro, curando di precisare la causale del versamento stesso e, cioè, che trattasi di tassa o soprattassa di licenza di pesca di categoria A), oppure di categoria B), oppure di categoria C).

Il richiedente, per dimostrare l'effettuato pagamento della tassa e della soprattassa, deve allegare alla domanda di licenza di pesca diretta al Presidente della Giunta provinciale, le ricevute dei versamenti delle somme a favore dell'Ufficio del Registro.

PENALITÀ

Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza prescritto, è punito:

a) con l'ammenda da L. 60 a L. 320 se abbia conseguita la licenza, ma non l'abbia con se al momento della pesca;

b) con l'ammenda da L. 800 a L. 1600, oltre alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa fino al sestuplo della tassa medesima, se non abbia conseguita la licenza.

(Pag. 15)

ALLEGATO 2

(Pag. 16)

REPUBBLICA ITALIANA

LICENZA DI PESCA
NELLE ACQUE DOLCI

LIBRETTO-TESSERA
DI RICONOSCIMENTO

N.

(Pag. 1)

(Pag. 2)

Numero .... d'iscrizione nel registro dei pescatori della Provincia di ....

GENERALITÀ

Cognome ....
Nome ....
nato il ....
a .... (..............................)
Residenza ....
Via ....

CONNOTATI

Statura .... Capelli ....
Occhi .... Segni particolari ....
....

.... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 3)

Categoria **B**
(libretto color azzurro)

LIBRETTO-TESSERA

di riconoscimento per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami, con la bilancia di misura non superiore a m. 1,50 per lato, con canna da lancio, con mulinello e con tirlindana

(Pag. 4)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

PROVINCIA di ....

Licenza di pesca nelle acque dolci rilasciata al Sig. ....

....

.... *li* ....

Firma del titolare

....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 5)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al ....

.... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 6)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al ....

.... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 7)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al ....

.... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 8)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al ....

.... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 9)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al ....

.... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 10)

Condanne riportate dal titolare per infrazioni alle leggi e regolamenti sulla pesca

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(Pag. 11)

Cambiamenti di domicilio e di abitazione ed altre eventuali annotazioni

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(Pag. 12)

NORME

concernenti la licenza di pesca nelle acque dolci

Per esercitare la pesca nelle acque dolci occorre essere in possesso della prescritta licenza.

Per ottenere detta licenza è necessario presentare apposita domanda al Presidente della Giunta provinciale.

La licenza di pesca è personale ed ha la validità di un anno dalla data del rilascio. Essa viene rilasciata unita ad un libretto-tessera di riconoscimento il quale ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio

Il possesso della licenza di pesca non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni. Per quanto riguarda le reti e gli attrezzi l'efficacia della licenza s'intende limitata a quelli consentiti nelle acque ove s effettua la pesca.

Durante l'esercizio delle pesca è fatto obbligo di essere munito del prescritto documento di licenza, da esibirsi ad ogni richiesta egli agenti di vigilanza.

In pendenza della formalità del **rinnovo** annuale, il titolare della licenza conserva il diritto ad esercitare la pesca per il mese successivo a quello di scadenza, purchè dimostri, mediante apposita ricevuta, di aver eseguito nel mese di scadenza il pagamento delle tasse e soprattasse dovute.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del docu-

(Pag. 13)

mento, bensì una nuova licenza col pagamento delle relative tasse.

È, altresì, obbligatorio munirsi di una nuova licenza o di un nuovo libretto, o di entrambi quando i predetti documenti, resi logori o scoloriti dall'uso o da altre accidentalità, non rispondano più agli scopi per i quali furono voluti dalla legge.

Le licenze di pesca nelle acque dolci sono tre categorie e, cioè:

Categoria A) per la pesca esercitata con tutte le reti e gli attrezzi consentiti dalle vigenti disposizioni (libretto color marrone);

Categoria B) per pesca esercitata con la canna con uno o più ami, con la bilancia di misura non superiore a metri uno e cinquanta per lato, con canna da lancio, con mulinello e con tirlindana (libretto color azzurro);

Categoria C) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami e con la bilancia di misura non superiore a metri uno e cinquanta per lato (libretto color rosso).

TASSE E SOPRATTASSE PER LE LICENZE DI PESCA

Per la licenza di categoria A) è stabilita una tassa di concessione governativa di L. 3000 ed una soprattassa di L. 500.

Per la licenza di categoria B) è stabilita una tassa di concessione governativa di L. 1500 ed una soprattassa di L. 400

(Pag. 14)

Per la licenza di categoria C) è stabilita una tassa di concessione governativa di L. 800 ed una soprattassa di L. 200.

Per ogni licenza di pesca, di qualsiasi categoria, deve, inoltre, essere versato un diritto di L. 20 a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

Le tasse e le soprattasse debbono essere pagate mediante distinti versamenti in conto corrente postale o con vaglia postale a favore dell'Ufficio del Registro, curando di precisare la causale del versamento stesso e, cioè, che trattasi di tassa o soprattassa di licenza di pesca di categoria A), oppure di categoria B), oppure di categoria C).

Il richiedente, per dimostrare l'effettuato pagamento della tassa e della soprattassa, deve allegare alla domanda di licenza di pesca diretta al Presidente della Giunta provinciale, le ricevute dei versamenti delle somme a favore dell'Ufficio del Registro.

PENALITÀ

Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza prescritto, è punito:

a) con l'ammenda da L. 60 a L. 320 se abbia conseguita la licenza, ma non l'abbia con sè al momento della pesca;

b) con l'ammenda da L. 800 a L. 1600, oltre alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa fino al sestuplo della tassa medesima, se non abbia conseguita la licenza.

(Pag. 15)

ALLEGATO 3

(Pag. 16)

REPUBBLICA ITALIANA

LICENZA DI PESCA NELLE ACQUE DOLCI

LIBRETTO-TESSERA
DI RICONOSCIMENTO

N.

(Pag. 1)

(Pag. 2)

Numero .... d'iscrizione nel registro dei pescatori della Provincia di ....

GENERALITÀ

Cognome ....
Nome ....
nato il ....
a .... (........................)
Residenza ....
Via ....

CONNOTATI

Statura .... Capelli ....
Occhi .... Segni particolari ....
....

.... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 3)

Categoria **C**
(libretto color rosso)

LIBRETTO-TESSERA

di riconoscimento per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami e con la bilancia di misura non superiore a m. 1,50 per lato

(Pag. 4)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

PROVINCIA di ....

Licenza di pesca nelle acque dolci rilasciata al Sig. ....

....

.... *li* ....

Firma del titolare

....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 5)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al ....

.... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 6)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al ....

.... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 7)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al ....

.... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 8)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al ....

.... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 9)

N. .... d'iscrizione nel registro

N. .... del libretto

VALE fino al ....

.... *li* ....

IL PRESIDENTE
della Giunta provinciale

(Pag. 10)

Condanne riportate dal titolare per infrazioni alle leggi e regolamenti sulla pesca

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(Pag. 11)

Cambiamenti di domicilio e di abitazione ed altre eventuali annotazioni

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(Pag. 12)

NORME

concernenti la licenza di pesca nelle acque dolci

Per esercitare la pesca nelle acque dolci occorre essere in possesso della prescritta licenza.

Per ottenere detta licenza è necessario presentare apposita domanda al Presidente della Giunta provinciale.

La licenza di pesca è personale ed ha la validità di un anno dalla data del rilascio. Essa viene rilasciata unita ad un libretto-tessera di riconoscimento il quale ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio.

Il possesso della licenza di pesca non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni. Per quanto riguarda le reti e gli attrezzi l'efficacia della licenza s'intende limitata a quelli consentiti nelle acque ove si effettua la pesca.

Durante l'esercizio della pesca è fatto obbligo di essere munito del prescritto documento di licenza, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

In pendenza della formalità del **rinnovo** annuale, il titolare della licenza conserva il diritto ad esercitare la pesca per il mese successivo a quello di scadenza, purchè dimostri, mediante apposita ricevuta, di aver eseguito nel mese di scadenza il pagamento delle tasse e soprattasse dovute.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza col pagamento delle relative tasse.

(Pag. 13)

È, altresì, obbligatorio munirsi di una nuova licenza o di un nuovo libretto, o di entrambi, quando i predetti documenti, resi logori o scoloriti dall'uso o da altre accidentalità, non rispondano più agli scopi per i quali furono voluti dalla legge.

Le licenze di pesca nelle acque dolci sono di tre categorie e, cioè:

Categoria A) per la pesca esercitata con tutte le reti e gli attrezzi consentiti dalle vigenti disposizioni (libretto color marrone);

Categoria B) per pesca esercitata con la canna con uno o più ami, con la bilancia di misura non superiore a metri uno e cinquanta per lato, con canna da lancio, con mulinello e con tirlindana (libretto color azzurro);

Categoria C) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami e con la bilancia di misura non superiore a metri uno e cinquanta per lato (libretto color rosso).

TASSE E SOPRATTASSE PER LE LICENZE DI PESCA

Per la licenza di categoria A) è stabilita una tassa di concessione governativa di L. 3000 ed una soprattassa di L. 500.

Per la licenza di categoria B) è stabilita una tassa di concessione governativa di L. 1500 ed una soprattassa di L. 400.

(Pag. 14)

Per la licenza di categoria C) è stabilita una tassa di concessione governativa di L. 800 ed una soprattassa di L. 200.

Per ogni licenza di pesca, di qualsiasi categoria, deve, inoltre, essere versato un diritto di L. 20 a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

Le tasse e le soprattasse debbono essere pagate mediante distinti versamenti in conto corrente postale o con vaglia postale a favore dell'Ufficio del Registro, curando di precisare la causale del versamento stesso e, cioè, che trattasi di tassa o soprattassa di licenza di pesca di categoria A), oppure di categoria B), oppure di categoria C).

Il richiedente, per dimostrare l'effettuato pagamento della tassa e della soprattassa, deve allegare alla domanda di licenza di pesca diretta al Presidente della Giunta provinciale, le ricevute dei versamenti delle somme a favore dell'Ufficio del Registro.

PENALITÀ

Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza prescritto, è punito:

a) con l'ammenda da L. 60 a L. 320 se abbia conseguita la licenza, ma non l'abbia con sè al momento della pesca;

b) con l'ammenda da L. 800 a L. 1600, oltre alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa fino al sestuplo della tassa medesima, se non abbia conseguita la licenza.

(Pag. 15)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1960.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese « L'Abeille », con sede in Milano:

Tariffa 22 U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Tariffa 22 DU, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 7 luglio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4752)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.

Revoca con effetto dal 1° aprile 1956 all'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore industria, del Consorzio interprovinciale dell'Alto Calore di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1940 che ha disposto, fra l'altro, l'aggregazione del Consorzio interprovinciale dell'Alto Calore di Avellino alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore industria;

Vista l'istanza in data 8 luglio 1959, con la quale il Consorzio in parola, quale ente di diritto pubblico, ha chiesto la revoca del decreto sopramenzionato, nei propri confronti;

Considerato che il predetto Consorzio ha assicurato al personale dipendente la corresponsione di un proprio trattamento di famiglia, ai sensi del regolamento organico approvato dalla Giunta provinciale amministrativa di Avellino in data 13 gennaio 1954;

Visto l'art. 79 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, che prevede la non applicabilità delle norme sugli assegni familiari nei confronti del personale delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo;

Ritenuto che, a motivo della natura pubblica del Consorzio e del trattamento di famiglia stabilito ai sensi del regolamento organico, le operazioni di conguaglio con la Cassa unica per gli assegni familiari sono state sospese a partire dal mese di aprile 1956;

Decreta:

L'aggregazione del Consorzio interprovinciale dell'Alto Calore di Avellino alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore industria, disposta con decreto ministeriale 9 agosto 1940, è revocata con effetto dal 1° aprile 1956.

Roma, addì 9 luglio 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(4714)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.

Autorizzazione alla Società a responsabilità limitata « Società fiduciaria italiana », con sede in Bari, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla Società a responsabilità limitata « Società fiduciaria italiana », con sede in Bari, via Melo n. 198, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La Società a responsabilità limitata « Società fiduciaria italiana », con sede in Bari, via Melo n. 198, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1960

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(4724)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1960.
Calendario venatorio per l'annata 1960-1961.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 29 maggio 1951, n. 433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Viste le proposte dei presidenti delle Giunte provinciali;

Udito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Salvo le eccezioni previste dall'art. 12, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del testo unico sulla caccia citato nelle premesse, l'esercizio venatorio, nell'annata 1960-61, è consentito dal 4 settembre 1960 al 1° gennaio 1961.

Nella zona faunistica delle Alpi l'esercizio venatorio è consentito dal 4 settembre al 15 dicembre 1960.

Art. 2.

E' vietato l'esercizio venatorio anteriormente alla data del 4 settembre 1960.

Da tale divieto resta escluso, limitatamente al periodo compreso tra il 14 agosto ed il 3 settembre 1960, l'esercizio venatorio in quelle Provincie nelle quali i presidenti delle Giunte provinciali intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 21, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Art. 3.

Sono approvate le restrizioni proposte, in sede di calendario venatorio, dai presidenti delle Giunte provinciali, comprese quelle riguardanti la chiusura anticipata della caccia alla selvaggina stanziale protetta. Da tale anticipata chiusura restano escluse le riserve.

L'approvazione delle restrizioni di cui al precedente comma non si estende alle proposte dirette a modificare, anche se riferite soltanto a determinate specie, la data fissata per l'inizio dell'esercizio venatorio nè a quelle rivolte ad impedire o limitare forme e sistemi di esercizio venatorio non espressamente vietati. Non si estende, altresì, alle proposte concernenti limitazioni di carattere territoriale nel periodo che va dal 4 settembre 1960 al 1° gennaio 1961.

Le restrizioni approvate debbono essere chiaramente indicate nel manifesto da pubblicarsi a termine dell'art. 38, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987. Copia di tale manifesto dovrà essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola).

Roma, addì 19 luglio 1960

p. *Il Ministro*: SALARI

(4797)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 872 del 23 luglio 1960
Prezzo dei giornali quotidiani

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 872 del 23 luglio 1960, ha adottato la seguente decisione.

GIORNALI QUOTIDIANI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 578 del 18 luglio 1956, vengono stabiliti, con decorrenza dal 1° agosto corrente anno, i nuovi prezzi dei giornali quotidiani nella misura di:

L. 40 il numero, per le edizioni a 8 o più pagine;
L. 35 il numero, per le edizioni a 6 pagine;
L. 30 il numero, per le edizioni a 4 pagine.

(4894)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Mannoni Umberto, notaio residente nel comune di Cecina, distretto notarile di Livorno, 3 agosto 1960;

Murabito Salvatore, notaio residente nel comune di Trecastagni, distretto notarile di Catania, 19 agosto 1960;

Vascellari Alfonso, notaio residente nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso, 27 agosto 1960.

(4897)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del piano provvisorio di riparto della spesa per un lotto di lavori di ampliamento dell'impianto consorziale di esecuzione 1959-1960, del Consorzio di miglioramento fondiario « Cavaion », con sede nel comune di Cavaion Veronese (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 12243, in data 18 luglio 1960, è stato approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il piano provvisorio di ripartizione della spesa per un lotto di lavori di ampliamento dell'impianto consorziale del Consorzio di miglioramento fondiario « Cavaion », con sede nel comune di Cavaion Veronese (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza dell'11 aprile 1959.

(4781)

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Vedano Olona (Varese)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 19 agosto 1955, 27 agosto 1956 e 10 agosto 1957, nella zona di Vedano Olona (Varese), della estensione di ettari 150 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 19 agosto 1955, viene revocato.

(4766)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, rubrica « disposizioni e comunicati », n. 167 del 9 luglio 1960, pag. 2573, riguardante « Divieto di caccia e uccellagione nella zona di San Severino Marche, località Colleluce, Carpignano, Cusiano e Parolito in provincia di Macerata », ove è detto « Fino al 30 giugno 1960 è vietata ... » deve leggersi: « Fino al 30 giugno 1969 è vietata ... ».

(4892)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa produzione e lavoro « Aurora » (Scarla), con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1960, la Società cooperativa produzione e lavoro « Aurora » (Scarla), con sede in Napoli, costituita con atto del notaio dott. Angrisani in data 23 aprile 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(4696)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 luglio 1960, i poteri conferiti al dott. Marcello Paoluzzi, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 15 luglio al 15 ottobre 1960.

(4848)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 11 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1960, registro n. 16 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 147, è stato respinto, per quanto concerne la revoca del provvedimento di licenziamento e la modifica della causa del licenziamento stesso, il ricorso straordinario proposto in data 22 marzo 1954 dall'ex O. T. Giorgetti Arrigo avverso il provvedimento del Ministero della difesa-Aeronautica n. 54177 del 17 settembre 1953.

Con il decreto predetto è stato, invece, accolto il ricorso medesimo per quanto riguarda la data di decorrenza del precitato licenziamento, che resta stabilita al 28 aprile 1953.

(4765)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 27 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	619,85	620,60	620,60
$ Can.	636,15	637,25	637 —	637,35	635,10	636,84	637,125	634,25	636,80	637 —
Fr Sv.	144,01	144 —	144,0125	144,005	143,98	144 —	143,995	143,92	144 —	144 —
Kr D.	90,08	90,06	90,08	90,10	90,10	90,08	90,0775	90,10	90,08	90,08
Kr N.	87,01	87,01	87,02	87,01	87 —	87,01	87 —	87,20	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,21	120,26	120,23	120,245	120,25	120,21	120,24	120,07	120,22	120,20
Fol.	164,60	164,61	164,59	164,58	164,55	164,60	164,57	164,40	164,61	164,60
Fr. B.	12,41	12,42	12,4225	12,435	12,42	12,42	12,44	11,80	12,41	12,415
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,675	126,66	126,60	126,66	126,655	126,35	126,66	126,66
Lst.	1742,70	1742,40	1742,35	1742,45	1742,25	1742,90	1742,45	1743,10	1742,60	1742,40
Dm. occ.	148,82	148,82	148,83	148,8275	148,81	148,83	148,82	148,80	148,82	148,82
Scell. Austr.	23,98	23,985	23,99	23,9925	24 —	23,99	23,99375	23,95	23,98	23,985

Media dei titoli del 27 luglio 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	81,45
Id. 3,50 % 1902	78,20
Id. 5 % 1935	105,15
Redimibile 3,50 % 1934	97,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,10
Id. 5 % 1936	101,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	637,237
1 Franco svizzero	144 —
1 Corona danese	90,089
1 Corona norvegese	87,005
1 Corona svedese	120,242
1 Fiorino olandese	164,575
1 Franco belga	12,437
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1742,45
1 Marco germanico	148,824
1 Scellino austriaco	23,993

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a centocinquantacinque posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 29 aprile 1960;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 8 e 123, e successivi, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento;

Vista la legge 8 ottobre 1955, n. 907, concernente l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 maggio 1951, n. 392, sul biennio della laurea prescritto per la partecipazione al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a centocinquantacinque posti di uditore giudiziario.

Sei posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari nell'Africa orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di quarantacinque anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso, già sono impiegati civili di ruolo dello Stato. Per gli appartenenti alla Forze armate dello Stato si applica la norma ordinaria.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata da L. 200, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data del bando hanno superato il trentesimo anno di età, il possesso dei titoli per fruire dell'elevazione del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti, che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi. Coloro che intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente

Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato, nonchè una marca da bollo da L. 200.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare (tassa di bollo da L. 200), nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni (tassa di bollo da L. 100).

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 (bollo da L. 100).

La qualifica di profugo dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato (in bollo da L. 100).

La qualifica di orfano di caduto in guerra o di caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, su carta da bollo da L. 100, dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede (bollo da L. 100).

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (tassa di bollo da L. 100).

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5, devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco (bollo da L. 100).

La qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato deve risultare dallo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, penultimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo da L. 100) comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende, redatta su carta da bollo da L. 100; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, (carta da bollo da L. 100); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da L. 100).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 100);

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni (carta da bollo da L. 100).

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziario (carta da bollo da L. 200);

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia notarile di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Possono esibirsi, in esenzione da tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza, del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario. Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*) insieme a copia autentica dello stato di servizio (tassa di bollo da L. 200), comprovando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo da L. 100), di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di distinto.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 ovvero non in regola col bollo;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente regolamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2; sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quello facoltativo avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 13 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 30 giugno 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1960
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 136. — BOVIO

(4704)

Avviso relativo alla pubblicazione dei vincitori del concorso a cinquantaquattro posti di ufficiale giudiziario e degli idonei del concorso a diciotto posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Il Bollettino del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1960, pubblica il decreto ministeriale 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, con i nominativi e le sedi di assegnazione provvisoria dei vincitori del concorso a cinquantaquattro posti di ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1959.

Detto Bollettino riporta, inoltre, la graduatoria degli idonei del concorso a diciotto posti di aiutante ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 18 luglio 1959.

(4882)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati corpi e ruoli, per il numero dei posti a fianco di ciascuno di essi segnato:

Arma aeronautica, ruolo servizi	posti n. 193
Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici	» » 183
Corpo di commissariato, ruolo amministrazione	» » 13
Totale . . .	n. 389

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono suddivisi come segue:

1ª categoria (costruzioni aeronautiche ed edilizie)	posti n. 165
2ª categoria (assistenti di meteorologia). .	» » 18
Totale . . .	n. 183

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale di complemento, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza minima non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, ovvero di abilitazione magistrale;

2) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o del diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nella 1ª categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie,

del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale: del diploma di geometra; del diploma di perito agrario; del diploma di maturità artistica; del diploma di maturità classica o scientifica; del diploma di istituto tecnico nautico, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nella 2ª categoria assistenti di meteorologia;

3) per il Corpo di commissario, ruolo amministrazione:

del diploma di ragioniere o perito commerciale.

I requisiti di cui alla lettera c) del presente articolo saranno accertati dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. L'idoneità somatico-funzionale verrà graduata, a cura degli Istituti stessi, nelle tre categorie di 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica — Direzione generale del personale militare — Sezione autonoma concorsi - Roma, entro il 31 agosto 1960, la domanda in carta legale da L. 200 anche in caso di povertà del concorrente.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (v. allegato n. 1):

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendono partecipare: gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la categoria in relazione al titolo di studio posseduto.

Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei corpi o ruoli o categorie di cui al precedente art. 1.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica — Direzione generale del personale militare — Sezione autonoma concorsi - Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'Aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato di diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle singole materie.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente prescritti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2) del presente articolo;

2) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utili ai fini della formazione delle graduatorie;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre amministrazioni.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Le graduatorie verranno formate da apposite Commissioni sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni corpo e ruolo.

Le predette Commissioni saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare, semprechè non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

a) i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche, aspiranti alla 1ª categoria;

b) i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso Enti aeronautici, aspiranti alla 2ª categoria.

Le graduatorie di cui sopra, distinte per i vari corpi, ruoli e categorie, saranno formate in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati, moltiplicata per 10;

2) al grado di idoneità somatico-funzionale:

con l'assegnazione di 5 punti per la 1ª categoria ottimo, 3 punti per la 2ª categoria buono. Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente.

L'idoneità somatico-funzionale verrà valutata soltanto per i candidati convocati a visita sanitaria, come stabilito al successivo art. 6;

3) agli eventuali altri titoli presentati:

con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 6 punti, ai concorrenti dimessi dalle Scuole di pilotaggio per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio che, pur non avendo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano, abbiano superato l'esame preliminare di volo a vista presso le predette Scuole dell'Aeronautica militare.

Il predetto punteggio è aumentato di ½ punto per ogni missione d'istruzione effettuata successivamente all'esame di cui sopra, secondo i programmi in vigore;

b) 15 punti: ai concorrenti che per almeno cinque anni siano stati allievi dei collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori; ai concorrenti già allievi delle Scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le Scuole predette;

c) da 1 a 5 punti secondo il grado di conoscenza della lingua inglese o di altre lingue estere ritenute utili alle mansioni che i candidati saranno chiamati a disimpegnare, in base a criteri di valutazione che verranno preventivamente stabiliti dalle Commissioni incaricate della formazione delle graduatorie;

d) da 1 a 9 punti per il complesso degli eventuali titoli esibiti e ritenuti utili alle mansioni che i candidati saranno chiamati a disimpegnare, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente stabiliti dalle Commissioni di cui sopra;

e) 1 punto per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 5 punti;

f) 5 punti per gli orfani di guerra;

g) 5 punti per i figli di militari ed impiegati civili dell'Aeronautica;

h) 3 punti per ciascuno dei seguenti titoli:

orfani di caduti dell'Aeronautica militare;

orfani dei militari e dei civili dell'Aeronautica o delle altre Amministrazioni militari;

profughi da territori già soggetti alla giurisdizione italiana;

figli di mutilati ed invalidi di guerra o per servizio.

I titoli di cui alla presente lettera *h*) sono cumulabili, ma complessivamente non possono attribuirsi per essi più di 6 punti.

Nella formazione delle graduatorie relative alle varie categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, gli eventuali posti che dovessero rimanare scoperti dopo l'assegnazione delle precedenze, saranno ricoperti, in base a criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla Commissione, dai candidati in possesso di quei titoli di studio che saranno ritenuti più attinenti alle mansioni cui gli ammessi ai corsi saranno destinati dopo conseguita la nomina ad ufficiale.

Art. 6.

Le Commissioni, provvederanno, per ciascun corpo, ruolo e categoria, prima degli accertamenti sanitari, alla formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi, ad eccezione del grado di idoneità somatico-funzionale che verrà valutato successivamente soltanto per i candidati convocati, come specificato nei capoversi seguenti.

In base alla predetta graduatoria ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre a visita sanitaria, presso i competenti Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti alla predetta visita sanitaria.

Le convocazioni alla visita sanitaria saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero o negli ex possedimenti d'oltre mare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltre mare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Ultimati i predetti accertamenti sanitari, le Commissioni ministeriali procederanno alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati, tenendo conto del risultato conseguito dai medesimi alla visita sanitaria.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per gli altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente:

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certicato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministro potrà escludere dal concorso, quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso la Scuola allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 9.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali in uno o più scaglioni nelle date e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero. Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi quattro e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli

allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione e che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 10.

I militari in servizio di leva dell'Aeronautica militare che aspirino ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

I Comandi competenti dovranno corredare le domande di un dettagliato rapporto informativo sulle qualità morali, militari e professionali dell'aspirante, nonchè di un estratto del foglio matricolare riguardante le punizioni eventualmente riportate dallo stesso.

Nel rapporto di cui sopra, dovrà, a conclusione, essere esplicitamente dichiarato se l'aspirante sia ritenuto per contegno, carattere, autorevolezza e cultura generale e professionale idoneo ad adempiere le funzioni di ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare.

Le autorità gerarchiche dovranno esprimere il loro motivato parere.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nella anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati vincitori del concorso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai nn. 1), 3) e 4) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al sesto capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 5 luglio 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1960
Registro n. 23 Difesa Aeronautica, foglio n. 304. — LAZZARINI

Modello di domanda ALLEGATO N. 1
(carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica — Direzione generale personale militare — Sezione autonoma concorsi. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . n. . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del (2). . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovò con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto o Scuola di . . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . . ;
2) . . . . ;
ecc. . . . .

Il sottoscritto al termine della ferma di leva gradisce (o non gradisce) l'eventuale trattenimento in servizio quale sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare (6)

. . . . . . li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso, specificare altresì il ruolo e la categoria, di cui all'art. 1 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(6) Il candidato dovrà precisare nella domanda se gradisca o meno l'eventuale trattenimento in servizio, al termine del servizio di leva.

(7) Firma del segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4834)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a centotrentasette posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1959, al registro n. 42, foglio n. 346, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a centotrentasette posti di ingegnere in prova del Genio civile;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico predetto;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a centotrentasette posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con il decreto ministeriale 31 agosto 1959, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Sarao dott. Edmondo, consigliere di Stato.

Membri:

Bertagnolio dott. ing. Paolo, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Batini dott. ing. Curzio, ispettore generale del Genio civile;

Benini prof. Antonio, incaricato di costruzioni stradali e ferroviarie nell'Università di Roma;

Cestelli-Guidi prof. Carlo, incaricato di costruzioni in legno, ferro e cemento armato presso l'Università di Roma;

Puccio prof. Guido, incaricato di lingua inglese presso l'Università di Roma, membro con voto consultivo;

Saito prof. Giuseppe, incaricato di lingua e letteratura tedesca presso l'Università di Roma, membro con voto consultivo.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Natale Aricò, consigliere di 2ª classe.

Roma, addì 18 febbraio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1960
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 340

(4881)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Bagheria (Palermo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 giugno 1959, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Bagheria (Palermo);

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1960, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Bagheria (Palermo), nell'ordine appresso indicato:

1.	Romano dott. Antonio	punti	84,76	su 132
2.	Veneroso dott. Giuseppe	»	81,45	»
3.	Cirillo dott. Alfonso	»	81,20	»
4.	Bisulca dott. Carmelo	»	80,71	»
5.	Schiavina dott. Renato	»	80,04	»
6.	Vucusa dott. Riccardo	»	79,46	»
7.	Piaccaja dott. Matteo	»	76,36	»
8.	Silvano dott. Guido	»	75,10	»
9.	Eydoux dott. Ermanno	»	74,33	»
10.	Panebianco dott. Gaetano	»	70 —	»
11.	Sardella dott. Pasquale	»	68,73	»
12.	Di Conza dott. Beniamino	»	66,55	»
13.	Volpe Michele	»	66 —	»
14.	Indelicato Antonino	»	64,79	»
15.	Lo Sasso Copeti dott. Luigi	»	58,69	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(4884)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 41309, in data 21 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1960, n. 7, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958;

Considerato che si è resa vacante la condotta del comune di Stigliano a seguito della rinunzia del titolare dott. Ernesto Antelmj, come da sua dichiarazione in data 9 c. m., pervenuta in Prefettura in data odierna, n. 22666;

Considerato che i dottori Ruggeri Egidio, Di Brizio Angiolino, Cudemo Giuseppe e Pastano Pasquale, che seguono in graduatoria il dott. Ernesto Antelmj e che avevano diritto a tale posto in base alle preferenze espresse nella damanda di partecipazione al concorso, hanno rinunciato, come da dichiarazioni in atto, alla nomina di medico condotto del comune di Stigliano;

Ritenuto che il dott. Iula Giuseppe, undecimo classificato nella grduatoria di merito, ha diritto alla assegnazione della predetta condotta di Stigliano;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Iula viene assegnato alla condotta medica del comune di Stigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 11 luglio 1960

Il prefetto: TURCO

(4745)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Aosta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 335 in data 28 settembre 1959, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Aosta;

Visto il proprio decreto n. 170 in data 18 maggio 1960, concernente l'ammissione dei candidati al concorso;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso relativo alla graduatoria dei concorrenti idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso in narrativa:

1.	De Marchi Pietro	punti	213,20	su 300
2.	Rapalli Celio	»	188 —	»
3.	Veris Bruno	»	183,5	»
4.	Musso Emanuele	»	177 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge

Aosta, addì 5 luglio 1960

Il Presidente della Giunta regionale: MARCOZ

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 237 del 5 luglio 1960, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Aosta, bandito con decreto n. 335 del 28 settembre 1959;

Viste le domande di ammissione al concorso prodotte dai candidati dichiarati idonei dall'apposita Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. De Marchi Pietro è nominato ufficiale sanitario del comune di Aosta.

La nomina si intende fatta in via di esperimento per la durata di un biennio, trascorso il quale sarà provveduto a' termini di legge, alla nomina definitiva o alla dimissione.

L'ufficiale sanitario, nominato come sopra, dovrà, pena la decadenza dalla nomina, assumere servizio nel termine improrogabile di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Aosta, addì 5 luglio 1960

Il Presidente della Giunta regionale: MARCOZ

(4774)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1385 in data 8 aprile 1960, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 1386 pari data, col quale l'ostetrica Montagna Giuseppina è stata dichiarata vincitrice del concorso di cui sopra ed assegnata alla condotta ostetrica di Olevano;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia dell'ostetrica Montagna, si deve procedere alla assegnazione della sede di Olevano, rimasta vacante, tra le candidate che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Viste le risultanze delle interpellazioni alle candidate che seguono in graduatoria l'ostetrica Montagna;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Romanoni Lidia è assegnata alla condotta di Olevano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e all'albo pretorio del Comune interessato.

Pavia, addì 9 luglio 1960

Il medico provinciale: LUPI

(4685)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1960, n. 1429, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1959;

Vista la graduatoria delle partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuto legittimo l'operato della Commissione predetta:

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso in premessa indicato:

1. Biagi Innocenti Consiglia . . punti 54,626 su 100
2. Andrei Maria Domenica . . . . » 52,628 »
3. Mazzuoli Carolina . . . . . » 51,854 »
4. De Santis Pia . . . . . . » 51,375 »
5. Cini Vanda . . . . » 50,417 »
6. Papalini Giuseppina . . . . . » 50,154 »
7. Felici Fernanda . . . . . . » 49,425 »
8. Leprai Maria Josè . . . . . » 48,721 »
9. Sampietro Paola . . . . . . » 48,651 »
10. Udivieri Urelda . . . . . . » 48,428 »
11. Del Rosso Michelina . . . . . » 48,360 »
12. Petrini Anna Maria . . . . . » 47,593 »
13. Diddi Maria Rosa . . . . . » 47,548 »
14. Pii Anna Maria . . . . . . » 47,406 »
15. Mugnai Elvira . . . . . . » 47,216 »
16. Olimpieri Giuseppina . . . . . » 47,015 »
17. Bischi Alva . . . . » 46,602 »
18. Giani Marisa . . . . » 46,382 »
19. Confettoni Norina . . . . . » 45,371 »
20. Olmeda Bianca . . . . . . » 45,000 »
21. Berretti Lina . . . . » 44,964 »
22. Fabbri Piera . . . . » 43,972 »
23. Pii Rosanna . . . . » 43,682 »
24. Manfredi Maria Pia . . . . . » 43,671 »
25. Fiorelli Maria . . . . . . » 43,317 »
26. Casini Adria . . . . » 43,000 »
27. Fralassi Lietta . . . . . . » 42,320 »
28. Confettoni Maria Grazia . . . . » 42,125 »
29. Fontani Maria Teresa . . . . . » 42,000 »
30. Gasperini Franca . . . . . . » 41,148 »
31. Landi Maria . . . . » 40,222 »
32. Felici Mara in Fei . . . . . » 40,019 »
33. Bechi Elda . . . . » 37,742 »
34. Pieri Rosanna . . . . . . » 37,137 »
35. Batistini Cesira . . . . . . » 37,000 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Grosseto.

Grosseto, addì 11 luglio 1960

Il medico provinciale: MESSINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3694, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1959;

Viste le indicazioni delle preferenze espresse nelle domande di ammissione al concorso da parte delle concorrenti, in ordine alla assegnazione delle sedi di condotta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Biagi Innocenti Consiglia: condotta ostetrica di Montelaterone in comune di Arcidosso;

2) Andrei Maria Domenica: condotta ostetrica di Montemerano in comune di Manciano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e a quello dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 11 luglio 1960

Il medico provinciale: MESSINA

(4686)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Faenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Faenza bandito con decreto n. 647 di protocollo del 25 febbraio 1960;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Faenza, è costituita come appresso:

Presidente:
Davolio dott. Antonio.

Membri:
Fiorentino dott. Michele, medico provinciale;
Ambrosioni prof. Pietro, docente in igiene;
Calabrese prof. Costantino, assistente presso la cattedra di clinica medica generale e terapia medica;
Maccolini prof. Roberto, ufficiale sanitario di Bologna.

Segretario:
Pontone dott. Antonio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale.

Ravenna, addì 14 luglio 1960

Il medico provinciale: FIORENTINO

(4773)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1470, in data 16 maggio 1960, col quale si è approvata la graduatoria dei candidati idonei e n. 1471 del 16 maggio 1960, col quale si sono dichiarati i vincitori del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Considerato che il dott. Alberto Murè ha rinunziato alla condotta medica della frazione di Villapriolo del comune di Villarosa;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità.

Decreta:

Per i motivi in premessa indicati il dott. La Monica Filippo è dichiarato vincitore della condotta medica della frazione Villapriolo del comune di Villarosa.

Il presente decreto sarà inserito e publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Enna e del Comune interessato.

Enna, addì 14 luglio 1960

Il medico provinciale: GRASSI

(4785)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1470, in data 16 maggio 1960, col quale si è approvata la graduatoria dei candidati idonei e n. 1471 del 16 maggio 1960, col quale si sono dichiarati i vincitori del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Considerato che il dott. La Monica Filippo ha rinunziato alla condotta medica di Nicosia, frazione di Villadoro;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Per i motivi in premessa indicati il dott. Murè Alberto è nominato vincitore della condotta medica di Nicosia, frazione di Villadoro.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Enna e del Comune interessato.

Enna, addì 14 luglio 1960

Il medico provinciale: GRASSI

(4786)

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario di Aidone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 10687/3ª del 10 giugno 1958, con cui è stato bandito il concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Aidone;

Visti i successivi decreti n. 22508/3ª del 14 novembre 1959 e n. 1047 del 4 aprile 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Visto l'esposto in data 21 giugno 1960, presentato dal concorrente dott. Giovanni La Monica, relativo allo svolgimento del concorso;

Ritenuto che il concorso stesso si è svolto nei modi previsti dalla legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale, formulata dalla Commissione esaminatrice:

1) Licenziato dott. Lorenzo;
2) La Monica dott. Giovanni.

Il predetto decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Enna e del Comune interessato.

Enna, addì 14 luglio 1960

Il medico provinciale: GRASSI

(4784)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1956.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 24273 in data 1° febbraio 1957, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1956;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Ferro Carlo . . . . punti 53,877 su 100
2. Capozza Gaetano . . . . » 53,504 »
3. Fiasconaro Gregorio . . . . » 50,713 »
4. Soria Alcide . . . . » 50,375 »
5. Taini Alessandro . . . » 49,834 »
6. Massobrio Francesco . . . . » 49,090 »
7. Delmonte Riccardo . . . » 44,456 »
8. Garibaldi Valerio . . . . » 43,997 »
9. Clerici Livio . . . . . » 43,379 »
10. Barale Aldo . . . . . » 42,653 »
11. Albano Giovanni . . . . » 41,668 »
12. Abbate Fiorenzo . . . . . » 41,040 »
13. Serrato Antonio . . . » 40,940 »
14. Cassardo Luciano » 40,786 »
15. Succi Giovanni » 35,270 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso.

Asti, addì 5 luglio 1960

Il medico provinciale capo: CERRITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 43891 in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1956;
Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I concorrenti sottoelencati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Ferro Carlo: San Damiano d'Asti;
2) Capozza Gaetano: Monastero Bormida-Sessame;
3) Fiasconaro Gregorio: Revigliasco;
4) Soria Alcide: Aramengo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso.

Asti, addì 5 luglio 1960

Il medico provinciale capo: CERRITO

(4663)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 228 del 25 gennaio 1960, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli e per esami per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari;
Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 681 del 14 maggio 1960;
Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. Mio Rina . . . . punti 59,67500
2. Buonopane Lidia . . . . . . » 54,74375
3. Guglielmo Lucia . . . . » 54,30000
4. Romanini Perla . . . . » 53,88625
5. Sagratella Maria Pia . . . . . . » 52,52500
6. Guglielmo Teresa . . . . . » 51,50000
7. Iannacci Grazia . . . . » 51,10000
8. Devitofrancesco Concetta . . . . . » 48,25000
9. Giacomelli Carla . . . . » 47,73375
10. De Marinis Caterina . . . . . . » 47,52500
11. Liotti Gerardina . . . . » 47,00000
12. Sicolo Angela Rosa . . . . . . » 45,25000
13. Girardi Vita Maria . . . . . . » 45,12500
14. Capozzi Nunziata, nata il 7 novembre 1930 . . . . » 45,00000
15. Caserta Angela, nata il 18 novembre 1932 » 45,00000
16. Abruzzese Filippina . . . . . . » 44,87500
17. Rubino Maria . . . . » 44,16250
18. Ronco Anna Rosa . . . . » 44,00000
19. Aloisi Carmela . . . . » 43,46250
20. Saracino Vincenza . . . . » 43,41875
21. Pietroforte Anna . . . . » 42,85000
22. Savino Erminia . . . . » 42,66250
23. Gasparo Giovanna . . . . » 41,91250
24. Rubino Berta . . . . » 41,63125
25. Ballardini Bruna . . . . » 40,72500
26. Guida Francesca . . . . » 40,52250
27. Linsalata Maria Maddalena . . . . » 40,27500
28. Pellegrino Natalina . . . . . » 40,13000
29. Onorato Rosa . . . . » 39,24375
30. Ferri Maria . . . . » 38,75000
31. Rinaldi Pompea . . . . » 37,67500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e dei Comuni interessati.

Bari, addì 15 luglio 1960

L'ispettore generale medico dirigente: CARONNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2806 del 15 luglio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1959, bandito con decreto n. 228 del 25 gennaio 1960;
Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e sono assegnate alla sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Mio Rina: Adelfia (condotta unica);
2) Buonopane Lidia: Minervino Murge (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e dei Comuni interessati.

Bari, addì 18 luglio 1960

L'ispettore generale medico dirigente: CARONNA

(4812)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto provinciale n. 902 dell'8 febbraio 1960 col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1959;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1959 di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Giorgianni dott. Franco, vice prefetto.

Componenti:

Carra dott. Litterio, veterinario provinciale;

Montemagno prof. dott. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;

Mirri prof. dott. Adelmo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Di Mino dott. Giuseppe: veterinario condotto.

Segretario:

Mancuso dott. Salvatore, direttore di sezione della prefettura di Palermo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del veterinario provinciale di Palermo.

Palermo, addì 6 luglio 1960

Il veterinario provinciale: CARRA

(4664)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 04172 del 15 marzo 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1959;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni della prefettura di Lecce, della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e dei Comuni della provincia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:

Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale capo;

Terragno dott. Gaetano, specialista in ostetricia e ginecologia;

De Luca dott. Raffaele, specialista in ostetricia e ginecologia.

Leuzzi Anna, ostetrica condotta.

Segretario:

Ciannamea dott. Leonardo, direttore di sezione presso la prefettura di Lecce.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sul Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale.

Lecce, addì 16 luglio 1960

Il medico provinciale: MAGLIARI

(4889)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.